

## **Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale per scopi di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica**

*La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,*

nella seduta plenaria del 23 agosto 2013,

visti l'articolo 321<sup>bis</sup> del Codice penale (CP; RS 311.0)

e gli articoli 1, 2, 9, 10, 11 e 13 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente

l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica

(OATSP; RS 235.154);

in re: *Max Gawlich, Historisches Seminar, Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg,*

*Germania, progetto «Eine Maschine, die wirkt. Die Elektrokrampftherapie und ihr*

*Apparat 1938–1950»,* concernente la domanda del 5 luglio 2013 per un'autorizza-

zione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321<sup>bis</sup> CP,

a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica,

*decide:*

### **1. Titolari dell'autorizzazione**

A Max Gawlich, dottorando, Seminario di Storia, Università Ruprecht-Karl, Heidelberg, è rilasciata alle condizioni e agli oneri sotto indicati un'autorizzazione particolare in virtù dell'articolo 321<sup>bis</sup> CP nonché dell'articolo 2 OATSP per la ricezione di dati non anonimizzati secondo i punti 2 e 3 della presente decisione.

Il titolare dell'autorizzazione deve firmare una dichiarazione relativa all'obbligo di mantenere il segreto cui soggiace in virtù dell'articolo 321<sup>bis</sup> CP e consegnarla alla Commissione peritale.

### **2. Oggetto dell'autorizzazione particolare**

- a) Ai medici curanti e al loro personale ausiliario del Centro di psichiatria di Münsingen, è rilasciata l'autorizzazione di consentire al titolare di cui al punto 1 la visione delle cartelle cliniche di pazienti del centro che tra il 1938 e il 1950 ivi sono stati sottoposti a un trattamento con la cosiddetta terapia elettroconvulsiva (Elektrokrampftherapie). La visione delle cartelle cliniche e i dati rilevati devono servire unicamente allo scopo menzionato al punto 3.
- b) Con il rilascio dell'autorizzazione non s'impone a nessuno l'obbligo di comunicare i dati.

### **3. Scopo della comunicazione dei dati**

I dati personali comunicati sulla base della presente autorizzazione che soggiacciono al segreto medico secondo l'articolo 321 CP possono essere utilizzati unicamente per la realizzazione del progetto «Eine Maschine, die wirkt. Die Elektrokrampftherapie und ihr Apparat 1938–1950».

### **4. Protezione dei dati comunicati**

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie alla protezione dei dati dall'accesso non autorizzato, secondo le disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati. Tali misure devono corrispondere allo stato della tecnica.

## **5. Responsabilità della protezione dei dati comunicati**

Il responsabile per la protezione dei dati comunicati è Max Gawlich.

## **6. Oneri**

- a) I dati necessari alla realizzazione del progetto devono essere anonimizzati il più presto possibile. Dati non anonimizzati non devono uscire dal Centro di psichiatria.
- b) Non deve essere concesso a persone non autorizzate il diritto di prendere visione di dati non anonimizzati.
- c) I dati non anonimizzati devono essere distrutti non appena non siano più necessari.
- d) I risultati del progetto possono essere pubblicati solo in forma completamente anonimizzata, ossia non deve essere possibile risalire alle persone interessate. Al termine del progetto, un esemplare di eventuali pubblicazioni deve essere fatto pervenire alla Commissione peritale per conoscenza.
- e) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a informare per scritto i medici del Centro di psichiatria Münsingen in merito alla portata dell'autorizzazione rilasciata. Prima dell'invio, la comunicazione scritta deve essere fatta pervenire al segretariato della Commissione peritale a destinazione del presidente per conoscenza.

## **7. Rimedi giuridici**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale (casella postale, 9023 San Gallo) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione, in virtù degli articoli 44 e seguenti della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova.

## **8. Comunicazione e pubblicazione**

La presente decisione è notificata per scritto al titolare dell'autorizzazione nonché all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza. Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale. Chi è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso e dopo essersi annunciato telefonicamente (tel. 031 322 94 94), prendere conoscenza dell'intera decisione presso il segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione diritto, 3003 Berna.

27 dicembre 2013

Commissione peritale per il segreto professionale  
in materia di ricerca medica:

Il presidente, Rudolf Bruppacher